



REPUBBLICA ITALIANA

SENT. N. 165/21

## LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti Magistrati

Cinthia PINOTTI	Presidente
Tommaso PARISI	Consigliere Relatore
Giuseppe Maria MEZZAPESA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al nr. 20986 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione Piemonte nei confronti di:

FABBIO Piercarlo, nato ad Alessandria il 27.04.1955, rappresentato e difeso dall'Avvocato Paolo Priarone, presso il cui studio, sito in Alessandria, Via Mazzini, nr. 46, ha eletto domicilio;

Uditi, nella Camera di consiglio da remoto del 14.01.2021, il Relatore Consigliere Tommaso Parisi, l'Avvocato Paolo Priarone per il convenuto ed il Pubblico Ministero contabile, nella persona del Vice Procuratore Generale Alessandro Napoli;

Visto l'articolo 85, comma 3, del D.L. nr. 18 del 2020, convertito dalla Legge nr. 27 del 2020, come modificato dapprima dall'articolo 5 del D.L. nr. 28 del 2020, convertito dalla Legge nr. 70 del 2020, e successivamente dall'articolo 26 ter del D.L. nr. 104 del 2020, convertito dalla Legge nr. 126 del 2020, che

prevede la possibilità della trattazione dei giudizi con collegamenti da remoto sino al termine dell'emergenza epidemiologica Covid;

Visti gli articoli 136 e seguenti del Codice della giustizia contabile;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

#### PREMESSO IN FATTO

I convenuti Piercarlo FABBIO e Carlo Alberto RAVAZZANO, in qualità all'epoca dei fatti, rispettivamente, di Sindaco del Comune di Alessandria e di responsabile del Servizio Economico Finanziario del medesimo Ente civico, sono stati coinvolti in un procedimento penale presso il Tribunale della città in parola per i delitti di falso ideologico in atto pubblico, anche per induzione in errore dei Consiglieri comunali. I predetti reati erano consistiti nell'aver formato falsamente il prospetto inerente alle condizioni finanziarie dell'Ente locale per il rispetto del Patto di stabilità, e per avere indotto in tal modo i Consiglieri comunali ad approvare, con deliberazione del 04.05.2011, un rendiconto della gestione economico-finanziaria del suddetto Comune per l'anno 2010 falso, in quanto, per un verso, vi erano state inserite entrate maggiori del reale per oltre sei milioni di Euro, per altro verso, erano state cancellate spese correnti per oltre tredici milioni di Euro. In particolare, i capi di imputazione contestati ai convenuti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, uniti nel vincolo della continuazione, riguardavano i reati previsti e puniti dagli articoli 110, 48, 479 e 61, nrrr. 2 e 9, del C.P., commessi il 04.05.2011 ed il 28.03.2011; gli stessi venivano condannati con Sentenza del predetto Tribunale nr. 626/15 del 29.04.2015.

La statuizione di condanna veniva confermata dalla Corte di Appello di Torino con la pronuncia nr. 4857/16 del 15.09.2016 e, successivamente,

diveniva irrevocabile in data 19.10.2017 a seguito della Sentenza adottata dalla Corte di Cassazione nr. 14617/2018.

Sulla base degli elementi probatori acquisiti nel corso dell'istruttoria contabile in relazione ai fatti in precedenza descritti, la Procura Regionale, avendo ravvisato la sussistenza di profili di responsabilità a carico dei predetti soggetti, per il danno all'immagine cagionato con la propria condotta illecita al Comune di Alessandria, ha adottato nei confronti degli stessi l'invito a dedurre, ai sensi dell'articolo 67 del Codice della giustizia contabile di cui al Decreto Legislativo nr. 174 del 2016. Entrambi i convenuti hanno presentato deduzioni scritte ed il nominato FABBIO ha chiesto anche l'audizione personale.

Le argomentazioni difensive formulate dai presunti responsabili nell'ambito della fase preprocessuale, tuttavia, non sono apparse idonee a superare i motivi dell'addebito.

Per quanto esposto in narrativa, l'Ufficio Requirente adottava consequenzialmente atto di citazione in giudizio in data 10.06.2019, con cui veniva contestato ai citati convenuti, in solido tra loro, un pregiudizio all'immagine pari all'importo di Euro 200.000,00, oltre accessori, comprensivo della provvisionale di Euro 50.000,00 quantificata per lo stesso titolo dall'A.G.O. nelle Sentenze di condanna in precedenza richiamate.

Con comparsa depositata in data 10.10.2019 si è costituito in giudizio il convenuto FABBIO, il quale, in via preliminare e previa acquisizione del concorde parere del Pubblico Ministero contabile, rilasciato il 09.10.2019 a seguito di richiesta dell'08.10.2019, ha formulato istanza di definizione del giudizio con il rito abbreviato di cui all'articolo 130 C.G.C., mediante

pagamento di una somma pari ad Euro 40.000,00, non superiore al 50% della pretesa risarcitoria rivendicata nei suoi confronti dall'Ufficio Requirente nell'atto di citazione. Nella stessa richiesta il convenuto ha evidenziato che, a seguito di precedente accordo intervenuto con il Comune di Alessandria, ha già versato all'Ente civico, allo stato, a titolo di danno all'immagine, la somma complessiva di Euro 27.520,93; ha chiesto, pertanto, in coerenza con il piano di rientro concordato con il predetto Ente locale, di versare il debito residuo, pari ad Euro 12.479,07, mediante rate trimestrali di Euro 1.000,00 ciascuna, con saldo finale entro il 30.09.2022.

In subordine il convenuto, ove l'istanza non fosse accolta con conseguente prosecuzione del giudizio con il rito ordinario, ha formulato ampie eccezioni difensive di merito, con specifico riferimento alla liquidazione del danno all'immagine operata dalla Procura Regionale nell'atto introduttivo, ritenuta eccessiva e sproporzionata.

Giova evidenziare che il Pubblico Ministero contabile, come sopra riportato, ha espresso parere favorevole alla quantificazione dell'addebito in Euro 40.000,00, concordando quindi sull'importo proposto dal convenuto, ma con pagamento, tuttavia, nel termine di Legge, tenendo conto, nella successiva verifica di avvenuto adempimento, di quanto già corrisposto dallo stesso a favore dell'Amministrazione per il medesimo titolo di cui all'atto di citazione.

Fissata la relativa Camera di consiglio in data 07.11.2019, il Collegio ha adottato il Decreto nr. 66/2019 del 13.12.2019, con il quale è stata accolta l'istanza in parola, per le motivazioni nello stesso esplicitate, e disposto il pagamento della somma di Euro 40.000,00 nel termine di Legge, scomputando quanto già precedentemente versato dal convenuto a beneficio

dell'Ente territoriale in rassegna.

Nella scorsa Camera di consiglio del 17.09.2020 il Collegio dichiarava l'interruzione del processo per avvenuto decesso del precedente legale del convenuto in data 30.08.2020; in tale ottica, la Procura Regionale riassumeva tempestivamente la causa con atto del 24.09.2020, mentre il nominato FABBIO si costituiva con libello del 18.12.2020, affidando la rappresentanza all'Avvocato Paolo Priarone il quale concludeva per la declaratoria di estinzione del giudizio.

Nella Camera di consiglio tenutasi in data odierna, le parti hanno confermato l'avvenuto pagamento soddisfacente nel termine di Legge del predetto importo individuato nel Decreto sopra indicato; al riguardo, giova evidenziare che la difesa del convenuto ha depositato copia di tutti i numerosi pagamenti effettuati, sia prima che dopo l'emanazione del citato Decreto, a favore del Comune di Alessandria per la somma complessiva di Euro 40.000,00, nonché le relative attestazioni di incasso rilasciate dal predetto Ente civico in data 10.03.2020.

Tanto premesso in fatto;

#### CONSIDERATO

che sussistono i presupposti per la definizione del giudizio con rito abbreviato;

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando;

Visti gli articoli 136 e seguenti del Codice della giustizia contabile;

DICHIARA

estinto il giudizio in epigrafe nei confronti del convenuto FABBITO Piercarlo,  
essendo cessata la materia del contendere.

La particolare natura del rito abbreviato giustifica l'integrale compensazione  
delle spese di lite.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio da remoto del 14 gennaio  
2021 con l'intervento dei Magistrati:

Cinthia Pinotti, Presidente;

Tommaso Parisi, Consigliere Estensore;

Giuseppe Maria Mezzapesa, Consigliere.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

F.to Tommaso Parisi

F.to Cinthia Pinotti

Depositata in Segreteria il 13 maggio 2021

Il Direttore della Segreteria

F.to Caterina Scrugli